|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **INDICAZIONI PER LA STESURA DEL DECRETO**  **- RIMUOVERE DAL DECRETO -** | | ***Verifica del decreto di indizione, degli elenchi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili***  Il decreto di indizione e gli elenchi, provvisori e definitivi, degli aventi diritto al voto e degli eleggibili sono trasmessi, prima della pubblicazione, alle seguenti aree dirigenziali della Direzione generale per le preventive verifiche di competenza:   * ***Componente docente: Area personale – Servizio personale docente*** – Capo Settore gestione stato giuridico del personale docente e dei contratti di ricerca dott.ssa Sandra Turbino (tel. 010209.9406 – [gestionepersonaledocente@unige.it](mailto:gestionepersonaledocente@unige.it))  *Componente T.A.: Area personale – Servizio personale tecnico amministrativo -* Capo Settore gestione del personale tecnico-amministrativodott. Mauro Mariotti (tel. 010209.51539; [statogiuridicota@unige.it](mailto:statogiuridiocta@unige.it))  * ***Area legale e generale – Servizio affari giuridici e istituzionali*** – Capo Settore affari generali e procedimenti elettorali dott. Giorgio Giglione (tel. 010.209.9548 – 010.209.9318 – 010. 209.51921; [affarigenerali@unige.it](mailto:affarigenerali@unige.it);) | |     **Intestazione** | | **https://id.unige.it/download** | |
|  |

**I L P R E S I D E**

Vista la legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.;

Vista la legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.;

Richiamato lo Statuto dell'Università degli studi di Genova;

Richiamato il Regolamento generale di Ateneo (RGA);

Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni e, in particolare, l’art. 21;

***(eventuale)*** Richiamato il regolamento di scuola, emanato con D.R. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Considerata la necessità, ai sensi dell’art. 45, comma 1, dello Statuto, di eleggere le rappresentanze, per il triennio accademico 2024/2027, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo nel consiglio di scuola e, in particolare:

* n. \_\_\_\_\_\_\_ rappresentanti dei docenti appartenenti alla scuola riuniti in un unico collegio, pari al \_\_\_%\_\_\_ (*indicare la percentuale fissata dell’eventuale regolamento di scuola:*

*minimo: 6% - limite previsto dall’art. 45, comma 1, lett. c), dello Statuto –*

*massimo: 10% - limite previsto dall’art. 2, comma 2, lett. f), della L. 2. 240/2010. Se il risultato del calcolo è un numero con decimali, precisare: “approssimato all’intero superiore”*);

* n. 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo della scuola;

Considerato che l’elezione si svolge, di norma, entro la prima decade del mese di luglio, dopo le elezioni per il triennio accademico 2024/2027 dei rappresentanti dei docenti nelle giunte dei dipartimenti e le designazioni dei vice direttori;

Considerato che, ai sensi dell’art. 45 dello Statuto, per il collegio docente:

* sono eleggibili:
  + i docenti eletti per il triennio accademico 2024/2027 nelle giunte dei dipartimenti afferenti alla scuola (esclusi i direttori di dipartimento e il delegato del dipartimento interscuola, componenti di diritto del consiglio di scuola;
  + i vicedirettori di dipartimento, componenti di diritto delle giunte, in carica all’1.11.2024;
  + i coordinatori dei corsi di studio (lauree e lauree magistrali) in carica all’1.11.2024;
  + i direttori delle scuole di specializzazione in carica all’1.11.2024;
  + i coordinatori dei corsi di dottorato in carica all’1.11.2024;
  + se esistenti, i direttori delle unità operative complesse in carica all’1.11.2024;
* il sistema elettorale garantisce, per il collegio docente, la rappresentanza di ogni dipartimento della scuola;

***eventuale, in caso di elezione suppletiva in corso di mandato*** *(ai sensi dell’art. 31 del RGA, l’elezione suppletiva dovuta ad assenza o a esaurimento della graduatoria, è indetta, di norma, entro un mese dal verificarsi della carenza di rappresentanza non sostituibile; non si procede a svolgere elezioni suppletive negli ultimi sei mesi di mandato del componente cessato):*

*Richiamato il decreto del preside n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_, di approvazione degli atti, proclamazione dei risultati e nomina \_\_\_\_dei docenti eletti / del tecnico-amministrativo eletto \_\_\_ nel consiglio di scuola per il triennio accademico 2024/2027;*

*Considerato che all'interno della rappresentanza del personale docente nel consiglio della scuola sono cessate anticipatamente dalla carica, a causa di \_\_\_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_\_ unità, non sostituibili per mancanza / esaurimento della graduatoria elettorale;*

*Considerato che è cessato anticipatamente dalla carica, a causa di \_\_\_\_\_\_, il rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel consiglio della scuola, non sostituibile per mancanza / esaurimento della graduatoria elettorale;*

*Considerata*  *la necessità di reintegrare la rappresentanza \_\_\_dei docenti / del personale tecnico-amministrativo\_\_\_\_ nel consiglio di scuola per il residuo scorcio del triennio accademico 2024/2027);*

Considerata l’opportunità di svolgere le elezioni suddette in modalità telematica con l’istituzione di un seggio elettorale virtuale, come previsto dall’art. 4 del citato regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni;

Acquisite fra gli elettori le disponibilità a far parte del seggio virtuale *N.B. se il regolamento di scuola prevede la presentazione di candidature, i componenti del seggio non possono essere docenti o t.a. che si candidano, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del regolamento generale di Ateneo*);

*[Nota: il decreto di indizione contiene, inoltre, le disposizioni occorrenti per lo svolgimento delle elezioni, dello scrutinio e per la proclamazione degli eletti nel rispetto di: Statuto, regolamento generale (RGA), regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni, regolamento di scuola.*

*Se il regolamento di scuola prevede la presentazione di candidature, allegare il modello di candidatura e il modello di ritiro]*

**D E C R E T A**

**Art. 1 – Indizione e numero dei rappresentanti (eligendi)**

Sono indette le elezioni, per il triennio accademico *2024/2027*, delle seguenti rappresentanze nel consiglio di scuola:

* n. \_\_\_\_*indicare il numero sulla base della percentuale fissata dallo Statuto (6%) o dal regolamento di scuola (non superiore al 10%)*\_\_\_\_\_ rappresentanti dei docenti;
* n. 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

Non è prevista la presentazione di formali candidature. (*Nota: se il regolamento di scuola prevede la presentazione di candidature: “È prevista la presentazione di formali candidature*.”).

Le elezioni si tengono in modalità telematica da remoto, mediante l’utilizzo di dispositivi elettronici collegati a *internet* e di una procedura telematica che preveda l’adozione di cautele tecnologiche idonee a impedire un uso scorretto o improprio del voto e che offra le garanzie di riservatezza, segretezza e libertà di espressione del voto.

Ogni elettore riceve al proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale il *link* al sistema di votazione.

Il calendario delle votazioni è il seguente:

**votazione ordinaria: giorno \_\_\_\_\_ *(N.B. Si consiglia di stabilire un solo giorno di votazione e in orario di ufficio)*** *(di norma, entro la prima decade del mese di luglio),* **dalle ore** \_\_\_\_\_ **alle ore** *\_\_\_\_\_\_ .*

In caso di anomalie tecniche, è prevista un’ulteriore giornata di votazione, in data che sarà comunicata con provvedimento del preside.

Se l’elezione ordinaria è invalida o se in essa non è stato eletto il previsto numero di rappresentanti (eligendi), si svolgerà la prima votazione suppletiva:

*(n.b. se, nel frattempo, sono intervenute variazioni agli elettorati, occorre ripubblicare gli elettorati aggiornati sul sito internet della scuola e dare comunicazione agli elettori)*

**eventuale prima votazione suppletiva, prima dell’inizio del mandato**: **giorno *\_\_\_\_\_******(N.B. Si consiglia di stabilire un solo giorno di votazione e in orario di ufficio)*** *(di norma, entro la prima decade del mese di luglio),* **dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_\_***.*

In caso di anomalie tecniche, è prevista un’ulteriore giornata di votazione, in data che sarà comunicata con provvedimento del preside.

Se il numero degli eletti nelle elezioni, ordinaria e prima suppletiva, sarà inferiore a quello dei rappresentanti da eleggere (eligendi), la valida costituzione del consiglio della scuola nella nuova composizione non sarà infirmata (art. 58, comma 5, dello Statuto).

***(Se votazione suppletiva in corso di mandato*** *(ai sensi dell’art. 31 del RGA, indizione entro un mese dal verificarsi della carenza di rappresentanza non sostituibile; non si procede a svolgere elezioni suppletive negli ultimi sei mesi di mandato del componente cessato):*

*È indetta un’elezione suppletiva per lo scorcio residuo del triennio accademico 2024/2027 di n. \_\_\_ rappresentanti dei docenti /n. 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel consiglio della scuola, con il seguente calendario:*

*giorno \_\_\_\_\_, dalle ore \_\_\_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_\_\_****(N.B. Si consiglia di stabilire un solo giorno di votazione e in orario di ufficio***

*In caso di anomalie tecniche, è prevista un’ulteriore giornata di votazione, in data che sarà comunicata con provvedimento del preside.****)***

**Art. 2 – Seggio virtuale**

Il seggio virtuale è così costituito:

*(Nota: minimo tre componenti, preferibilmente elettori.*

*Nota Bene: se il regolamento di scuola prevede la presentazione di candidature, occorre precisare:*

*“Ai sensi dell’art. 20, comma 5, del regolamento generale, i candidati non possono far parte dei seggi e, se costituita, della commissione elettorale”)*

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | presidente |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | vicepresidente |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | segretario |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | componente supplente *(eventuale)* |

Il ruolo di “amministratore” della votazione telematica è svolto da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il ruolo di “commissario” è svolto da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Durante le operazioni il seggio opera validamente con la partecipazione di almeno due componenti fra i quali il presidente o il vice presidente; in fase di scrutinio esso opera validamente con la partecipazione di almeno tre componenti, decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

**Art. 3 – Preferenze esprimibili e modalità di voto**

La votazione avviene nel rispetto del principio di segretezza del voto, attraverso l’uso di una piattaforma informatica di i-voting (https://elezioni.unige.it/) a cui l’elettore accede da remoto tramite dispositivi elettronici collegati a internet e mediante apposite credenziali.

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza (art. 66 dello Statuto e art. 23 del regolamento generale di Ateneo).

**Art. 4 – Elettorati attivo e passivo**

Docenti

Hanno elettorato attivo i docenti di ruolo e i ricercatori a tempo determinato componenti dei consigli dei dipartimenti appartenenti alla scuola, inclusi quelli delle pertinenti sezioni dei dipartimenti interscuola, riuniti in un unico collegio.

Non hanno elettorato attivo coloro che sono sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospesi cautelativamente a causa di procedimento penale o disciplinare in corso.

Hanno elettorato passivo *(se il regolamento di scuola prevede la presentazione di candidature: Possono candidarsi e formano l’elettorato passivo)*:

* i docenti componenti elettivi delle nuove giunte dei dipartimenti afferenti alla scuola per il nuovo triennio accademico 2024*/2027*, esclusi i direttori di dipartimento e il delegato del dipartimento interscuola, componenti di diritto del consiglio di scuola;
* i vicedirettori dei dipartimenti afferenti alla scuola, componenti di diritto delle giunte, in carica all’1.11.2024;
* i coordinatori dei corsi di studio (lauree e lauree magistrali) in carica all’1.11.2024;
* i coordinatori dei corsi di dottorato in carica all’1.11.2024;
* i direttori delle scuole di specializzazione in carica all’1.11.2024;
* se esistenti, i direttori di unità operative complesse in carica all’1.11.2024.

L’elettorato passivo non include i direttori dei dipartimenti della scuola (e il delegato del dipartimento interscuola, se previsto), riferiti al triennio accademico 2024/2027, già componenti di diritto del consiglio di scuola.

Ai sensi dell’art. 59, comma 1, dello Statuto l’elettorato passivo è riservato al personale che assicura un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo; tale requisito deve essere posseduto alla data dell'1.11.*2024* *(in caso di elezione ordinaria o suppletiva svolte prima dell’inizio del mandato)* / alla data della votazione e perdurare alla data di decorrenza della nomina *(in caso di elezione suppletiva in corso di mandato).*

**Non sono eleggibili**:

* coloro che, in applicazione di disposizioni cogenti, saranno collocati a riposo prima della fine del mandato;
* coloro che sono sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare;
* coloro che, ai sensi di disposizioni di legge, sono esonerati dagli obblighi di ufficio (ad esempio una docente è collocata in congedo per maternità e la durata della carica si sovrappone, anche solo parzialmente, con il periodo di collocamento in congedo), comandati, distaccati, in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, in congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in aspettativa per svolgere il periodo di prova o attività presso altra pubblica amministrazione, in servizio civile.

Personale tecnico – amministrativo *(se vi è personale t.a. assegnato alla Scuola)*

Ha elettorato attivo il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato assegnato alla scuola. L’eventuale elettore in regime di impegno a tempo parziale dispone di un voto.

Non hanno elettorato attivo coloro che sono sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospesi cautelativamente a causa di procedimento penale o disciplinare in corso.

Ha elettorato passivo il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato assegnato alla scuola che assicura un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data del collocamento a riposo; tale requisito deve essere posseduto alla data dell’1.11.*2024* *(in caso di elezione ordinaria o suppletiva svolte prima dell’inizio del mandato)* / alla data della votazione e perdurare alla data di decorrenza della nomina *(in caso di elezione suppletiva in corso di mandato)*.

**Non sono eleggibili** coloro che si trovano nelle situazioni di cui al precedente paragrafo “Docenti”.

L’elettore che, in possesso dei requisiti, è assegnato a più scuole ha elettorato attivo e passivo in ciascuna di esse.

Il personale docente e tecnico-amministrativo è inserito negli **allegati** **elenchi alfabetici** (allegati …..) nei quali sono evidenziati, con apposite note, i nomi di coloro che non hanno elettorato, trovandosi in particolari situazioni giuridiche verificate con le aree dirigenziali.

**Entro il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_** le eventuali opposizioni agli elettorati provvisori sono comunicate al preside, che, dopo le verifiche con le aree dirigenziali, decide definitivamente in merito.

**Entro il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** gli elettorati definitivi sono pubblicati sull’albo e sul sito internet della scuola. Se le modifiche agli elettorati del personale docente incidono sul numero di rappresentanti indicato nel decreto di indizione, tale numero è rideterminato e pubblicato, a rettifica, insieme agli elettorati definitivi, e comunicato agli elettori.

*(Se il regolamento di scuola prevede la presentazione di candidature:*

***Entro il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_\_*** *(non inferiore a cinque giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione degli elenchi definitivi) chi è presente nell’elenco definitivo degli eleggibili (candidabili) e intende proporre al corpo elettorale la sua elezione presenta la candidatura, secondo l’allegato modello* ***[allegare il modello al presente decreto]****, con il curriculum vitae e copia di documento di identità valido,*con le seguenti modalità:

* consegna a mano, dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_\_, alla presidenza della scuola, che rilascia apposita ricevuta e che registra sul protocollo informatico la domanda di candidatura. Fa fede la data e l’orario di ricezione;
* posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo \_\_\_\_*indicare l’indirizzo PEC della scuola*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Fa fede la data e l’orario di ricezione;
* posta raccomandata con avviso di ricevimento. Fa fede la data e l’orario di ricezione.

***Entro il giorno lavorativo successivo*** *al termine di presentazione delle candidature, il preside pubblica le candidature, i curricula vitae e l’****elenco finale dei candidati*** *sull’albo e sul sito internet della scuola. (Nota: la durata della pubblicazione delle candidature deve essere congrua, per consentire al corpo elettorale di conoscere e valutare l’elenco finale dei candidati e i loro curricula vitae).*

*Se non vi sono candidature oppure se il numero di candidature pervenute è minore del numero di rappresentanti da eleggere o, per il collegio docenti, non soddisfa la riserva a favore di ogni dipartimento, si procede comunque alle votazioni. In tale caso le candidature non vincolano l’elettore e sono considerate dichiarazioni di disponibilità, e sono, perciò, eleggibili tutti coloro che hanno i requisiti richiesti: se l’elettore vota per un “non candidato”, il voto è valido).*

**Art. 5 - Incompatibilità**

La carica di componente di consiglio di scuola è incompatibile con la carica di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Se l’eletto è titolare di carica incompatibile, comunica per iscritto l’opzione per una delle due cariche al preside di scuola e al rettore entro dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento del preside di approvazione degli atti, proclamazione dei risultati e nomina degli eletti; in mancata di opzione si assume che rinuncia alla nuova carica di componente elettivo del consiglio di scuola.

*(Nota: se il regolamento di scuola prevede la presentazione di candidature:*

*La presentazione di candidatura da parte di un soggetto in situazione di incompatibilità equivale, in caso di elezione, alla rinuncia alla carica incompatibile già rivestita o alla situazione che determina tale incompatibilità: nella domanda di candidatura il candidato rinuncia già alla carica o alla situazione incompatibile a condizione di essere eletto e con decorrenza dalla nomina).*

***(Nota: se il regolamento di scuola prevede la presentazione di candidature, prevedere il seguente articolo e allegare il modello di ritiro:***

***Art. \_\_\_\_ - Ritiro candidatura***

*Il candidato può ritirare la propria candidatura fino al secondo giorno precedente la votazione ordinaria, con apposita dichiarazione datata, sottoscritta e prodotta al preside con le stesse modalità previste per la presentazione della candidatura; la rinuncia alla candidatura è pubblicizzata sull’albo e sul sito web della scuola.****).***

**Art. 6 – *Quorum* per la validità delle votazioni**

Votazione ordinaria

La votazione è valida se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto, approssimato, in caso di decimali, all'intero superiore (art. 58, comma 2, dello Statuto).

Votazione suppletiva

La votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti (art. 31, comma 1, del regolamento generale).

*(L’elezione suppletiva si svolge con le modalità previste per l’elezione ordinaria in quanto applicabili; eventuali disposizioni integrative sono emanate con lo stesso decreto di indizione, in conformità alle previsioni del regolamento di scuola, se emanato: ad es. può essere previsto il sistema elettorale a candidature)*

**Art. 7 - Maggioranza richiesta per l’elezione e operazioni di spoglio**

È eletto colui che riporta il maggior numero di voti (art. 66 dello Statuto).

In caso di parità di voti, precede in graduatoria il più anziano di ruolo (docente) / il più anziano in servizio (ricercatori a tempo determinato e personale tecnico-amministrativo). A parità di anzianità di ruolo/di servizio prevale il più anziano di età (art. 24 del regolamento generale).

Docenti

Il presidente del seggio unico */ oppure: Il presidente del seggio incaricato dal preside di redigere la graduatoria elettorale finale / oppure: Il presidente della commissione elettorale* individua gli eletti in base all’ordine decrescente dei voti ottenuti e ai criteri sotto stabiliti, che tengono conto della necessità di soddisfare la riserva prevista dall’art. 45 dello Statuto a favore di tutti i dipartimenti della scuola.

Risultano eletti, nell’ordine:

* + 1. il docente che ha ottenuto il maggior numero di voti;
    2. i docenti che seguono in graduatoria e che afferiscono a dipartimenti diversi da quello di afferenza del docente di cui alla lett. a), fino a garantire una rappresentanza per ogni dipartimento della scuola;
    3. i restanti docenti più votati fino al raggiungimento del numero di rappresentanti (eligendi) stabilito.

**Art. 8 – Nomina e durata del mandato**

A seguito di eventuali rinunce *(se il regolamento di scuola non prevede la presentazione di candidature)* il preside di scuola, con suo decreto, nomina gli eletti e individua, in ordine decrescente di voti, i non eletti.

Gli eletti restano in carica dall’1.11.2024 fino al 31.10.2027 e, comunque, fino alla decorrenza della nomina dei nuovi eletti per il successivo triennio accademico.

***Se votazione suppletiva in corso di mandato***

*Gli eletti /L’eletto sono/è nominati/o con decreto del preside, entrano/entra in carica dalla data indicata nel decreto di nomina e concludono/conclude il mandato dei/l componenti/e uscenti/e fino al 31.10.2027 e, comunque, fino alla decorrenza della nomina dei/l nuovi/o eletti/o per il successivo triennio accademico.*

**Art. 9 – Comunicazione, diffusione e pubblicazione**

Il presente decreto è:

* pubblicato sull’albo e sul sito internet della scuola (\_\_\_ *link* \_\_\_\_\_) e sul sito internet dei dipartimenti afferenti alla scuola;
* inviato al rettore ([affarigenerali@unige.it](mailto:affarigenerali@unige.it)), ai direttori dei dipartimenti della scuola, a coloro che hanno elettorato attivo e alle organizzazioni sindacali[[1]](#footnote-2), tramite protocollo informatico o altri mezzi idonei ad assicurare la corretta pubblicizzazione;
* conservato presso la scuola.

*N.B. Firma digitale [[2]](#footnote-3)*

I L P R E S I D E

*Per informazioni: Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Tel \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |
| --- |
|  |

1. L’*elenco aggiornato delle OO.SS. è reperibile alla pagina intranet “*[*Relazioni sindacali*](https://intranet.unige.it/personale/settore-relazioni-sindacali-e-trattamenti-accessori)*”:* *https://intranet.unige.it/personale/settore-relazioni-sindacali-e-trattamenti-accessori* [↑](#footnote-ref-2)
2. ***Ai sensi del Codice per l’amministrazione digitale, il documento è firmato digitalmente, dopo la trasformazione del file word in formato PDF/A.*** [↑](#footnote-ref-3)